



Bruxelles, 6.2.2023
COM(2023) 56 final

2023/0023 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla creazione del modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 635, paragrafo 1, di detto accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, in relazione all'articolo 635, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (di seguito: "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione").

A norma del suo articolo 633, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione integra le disposizioni e facilita l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 ("convenzione europea di assistenza giudiziaria"), del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, e del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non prevede alcun modulo per le richieste di assistenza giudiziaria in materia penale, ma incarica il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, all'articolo 635, paragrafo 1, di creare tale modulo standard. Qualora il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie abbia preso una decisione conformemente a tale disposizione, le richieste di assistenza giudiziaria devono essere presentate utilizzando il modulo standard.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. Dopo essere stato applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

2.2. Comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce una serie di organismi comuni, tra cui il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, che è un "organo istituito da un accordo" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è istituito per trattare le materie contemplate dalla parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intitolata "Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale".

Per le materie attinenti ai suoi ambiti di competenza, il comitato specializzato ha il potere, tra l'altro, di monitorare ed esaminare l'attuazione della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di assistere il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei propri compiti, e di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo.

2.3. Atto previsto del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

L'articolo 635, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l'obbligo, per il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, di creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria, adottando un allegato di tale accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Contesto

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione integra le disposizioni e facilita l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, della convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, e del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001.

3.2. Posizione proposta

Un modulo standard di richiesta di assistenza giudiziaria faciliterà tale assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, indicando tutte le informazioni necessarie che una richiesta dovrebbe contenere. Il modulo figurante nell'allegato della presente proposta di decisione del Consiglio è stato redatto congiuntamente da esperti dell'Unione e del Regno Unito, tenendo conto dell'esperienza acquisita con moduli esistenti quali il modulo per l'ordine europeo di indagine, e delle opinioni di specialisti degli Stati membri, degli organi e degli organismi dell'Unione e del Regno Unito.

Dato l'obbligo di creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria adottando un allegato dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a norma dell'articolo 635, paragrafo 1, di tale accordo, è necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'articolo 635, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l'obbligo, per il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, di impegnarsi a creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria, adottando un allegato dell'accordo stesso. Pertanto, la creazione di tale modulo standard in un nuovo allegato dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non integra né modifica il quadro istituzionale di tale accordo. Una volta adottato il modulo standard, le richieste di assistenza giudiziaria saranno presentate avvalendosi dello stesso. Ne consegue che l'adozione di una posizione dell'Unione in merito a tale decisione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Gli effetti giuridici dell'adozione ricadono interamente sull'Unione in quanto parte dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ciò implica che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in materia.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'adozione di un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 635, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione persegue finalità e ha componenti nel settore della cooperazione giudiziaria. Faciliterà la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito, dall'altro, in relazione all'azione penale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie integrerà l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con un allegato, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla creazione del modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 635, paragrafo 1, di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate²,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La parte terza, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")³ integra le disposizioni e facilita l'applicazione tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, del protocollo aggiuntivo della convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, e del secondo protocollo addizionale della convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001.
- (2) Il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è un organo istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 635, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si impegna a creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria, adottando un allegato di tale accordo. Ai sensi dell'articolo 635, paragrafo 2, dello stesso, qualora il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di

² GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

³ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

contrasto e giudiziarie abbia preso una decisione in tal senso, le richieste di assistenza reciproca devono essere presentate utilizzando il modulo standard.

- (4) Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie deve creare il modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione adottando un allegato di tale accordo.
- (5) Il modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria faciliterà tale assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, indicando tutte le informazioni necessarie che una richiesta dovrebbe contenere.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.
- (7) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (8) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*